

In fase di conversione in legge del decreto Rilancio, all'articolo 93 viene aggiunto il comma 1-bis, nel quale si dispone che il termine dei contratti di lavoro a termine (anche in somministrazione) e dei rapporti di apprendistato è prorogato per una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il datore di lavoro e il lavoratore non possono decidere diversamente, in quanto la disposizione, così come scritta, contiene un obbligo tassativo. Quali sono le criticità applicative per le aziende?

In fase di [conversione del decreto Rilancio](#) (decreto legge n. 34/2020) è stato, tra le altre cose, modificato l'articolo 93 riguardante disposizioni in materia di proroga e rinnovi dei contratti a tempo determinato.

La norma è stata parzialmente modificata con l'aggiunta del comma 1-bis, che dispone la modifica della durata contrattuale, prevista tra le parti, non solo ai rapporti a termine ma anche ai rapporti di apprendistato...

Continua a leggere su [ipsoa.it](https://www.ipsoa.it)